

MIUR - UFFICIO IV° CIRCOLO TERRITORIALE DI MATERA
19 AGO 2016
<b>ARRIVO</b>

All'ATP di MATERA presso l'U.S.R. di BASILICATA  
Settore Scuola Primaria

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione  
Informatizzazione

**OGGETTO: Reclamo avverso mancato trasferimento su AMBITI della provincia di BARI 0004 , - REGIONE PUGLIA e tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007.**

1) L'istante CAPUZZI GENOVEFFA , abilitata all'insegnamento per la classe di concorso EEEE, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e da ultimo presta servizio presso l'Istituto L'I.C PASCOLI DI MATERA .

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: " *Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*"; comma 8" *I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17*".

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " *Le domande devono essere cortedate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza*".

5) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

VEDI DOMANDA ALLEGATA

6) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale della Provincia di BARI presso l'Ufficio Scolastico Regionale di PUGLIA in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che i sottoelencati docenti sono risultati destinati del suddetto ambito:

Puglia	Bari	VENTURA	ANNA	03/02/1963	BA	24	PUG0004
Puglia	Bari	ANDRISANI	LOREDANA	17/10/1980	MF	12	PUG0004
Puglia	Bari	CASALINO	MARIA RAFFAELLA	24/08/1963	BA	18	PUG0004
Puglia	Bari	ROBERTINO	MARIA	10/02/1958	BA	18	PUG0004
Puglia	Bari	PAGANO	ARMANDO	02/10/1961	PZ	21	PUG0004
Puglia	Bari	PAPPALARDI	MARIA DOMENICA	14/01/1980	BA	21	PUG0004
Puglia	Bari	PUZZIFERRI	GIACOMINA	05/06/1967	BA	21	PUG0004
Puglia	Bari	MANCINI	NUNZIATINA	07/09/1961	BA	23	PUG0004
Puglia	Bari	COLONNA	ROSA	15/07/1975	BA	24	PUG0004
Puglia	Bari	PURGATORIO	NUNZIATINA	19/10/1958	MT	24	PUG0001
Puglia	Bari	DI FONZO	FRANCESCA	15/12/1973	BA	0	PUG0001
Puglia	Bari	PISCITELLI	VINCENZA	16/01/1960	BA	3	PUG0001
Puglia	Bari	LA RAGIONE	MARIA	09/07/1983	BA	0	PUG0001
Puglia	Bari	BUFANO	CARMELA	19/08/1975	BA	0	PUG0001

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

**IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS.  
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la

documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 - TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona

02/19/12  
75100

amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

### **RICHIESTA DI CONCILIAZIONE**

Avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato da codesti uffici in data 29.07.2016 e

### **CHIEDE**

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione degli Ambiti della Regione PUGLIA o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.


Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, il/la sottoscritto/a sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Matera 10/09/2016

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line. The signature is cursive and appears to be 'G. ...'.

Mail

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).